

(N. 779)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(ERMINI)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1954

---

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni contenute nell'unito schema di disegno di legge, che concerne modifiche agli ordinamenti delle varie Casse amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, hanno lo scopo, per la maggior parte, di attuare una riforma organica intesa al miglioramento dei trattamenti di quiescenza a favore delle categorie di personali attualmente iscritte alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, la quale ultima, ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914, venne istituita in aggregato alla predetta Cassa impiegati, in seguito alla soppressione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

A tale scopo lo schema prevede innanzitutto l'unificazione delle due dette Casse di previdenza in un nuovo ente denominato: Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, nonchè l'erezione della Sezione autonoma in ente morale, con la denominazione: Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Per gli iscritti alle due nuove Casse, lo schema stabilisce un sistema di pensionamento, il quale, pur poggiandosi su basi tecnico-assicurative, per cui le prestazioni risultano ragguagliate alle retribuzioni pensionabili godute durante l'intera carriera di servizio, si avvicina, per quanto più possibile, a quello statale e, nel contempo, consente di ovviare ad alcuni inconvenienti che si riscontrano nell'attuale sistema dei capitali accumulati.

Invero, secondo le vigenti norme, tali capitali risultano da tassi crescenti con l'età e la trasformazione di essi in rendita si effettua tenendo conto dei valori delle annualità vitalizie, che pure sono variabili con l'età dell'iscritto alla data del collocamento a riposo; sicchè, a parità di servizio e di retribuzioni pensionabili, la pensione è tanto più elevata quanto maggiore è l'età del pensionando. Conseguentemente, mentre, da un lato, spesso si verifica, per i casi di cessazioni dal servizio in età bassa, che la pensione, pur elevata alla misura minima prevista dagli ordinamenti, risulta molto esigua rispetto a quella determi-

nata con il sistema statale, viceversa, per i casi di collocamento a riposo in età avanzata e con almeno quarant'anni di servizio, si verifica, frequentemente, che l'importo della pensione teorica supera notevolmente l'ultima retribuzione, per cui l'importo stesso deve, poi, essere ridotto al limite massimo che è ragguagliato a tale retribuzione.

I predetti inconvenienti derivano, inoltre, dall'attuale procedimento empirico di rivalutazione degli stipendi prebellici, adottato ai fini della determinazione della misura dell'assegno di riposo, che consiste nell'effettuare la rivalutazione mediante un coefficiente unico applicato alle retribuzioni godute fino al 31 dicembre 1947.

Infine è da porre in rilievo che gli attuali coefficienti adottati per la determinazione della pensione teorica risultano sensibilmente elevati, ove si consideri che l'applicazione di essi nei confronti di un futuro iscritto, che, dopo una carriera di servizio con normali progressi economici, venga collocato a riposo al sessantacinquesimo anno di età, comporterebbe l'attribuzione del massimo dei dieci decimi dell'ultima retribuzione pensionabile con appena trent'anni di servizio. Ciò deriva dal fatto che alla formazione del capitale accumulato — di cui i predetti coefficienti esprimono la relativa rendita vitalizia — è destinato attualmente un contributo pari all'11,5 per cento della retribuzione, e cioè un contributo che si appalesa notevolmente superiore a quello che in effetti sarebbe necessario in relazione agli effettivi sviluppi delle retribuzioni pensionabili che si verificano per gli iscritti alle Casse pensioni in esame. Tale fatto non ha avuto finora rilevanza poichè, per i recenti casi di cessazione dal servizio, l'importo della pensione, più che dipendere dai predetti coefficienti, ha subito principalmente l'influenza dell'entità della rivalutazione empirica delle retribuzioni godute fino al 31 dicembre 1947, di cui si è fatto cenno sopra.

Ad ovviare agli inconvenienti insiti nell'attuale sistema, lo schema stabilisce nuovi coefficienti per la determinazione della misura della pensione teorica — riportati nella tabella A unita allo schema stesso — i quali sono stati calcolati, con metodo finanziario, tenendo conto soltanto della durata della contribuzione, indipendentemente dall'età dell'iscritto e, precisa-

mente, destinando alla formazione degli assegni diretti un'aliquota del contributo pari al 10,5 per cento della retribuzione annua pensionabile. L'accumulo di tale parte del contributo si effettua in base ad un tasso demografico-finanziario costante del 5,50 per cento annuo e la trasformazione in rendita vitalizia del relativo montante, per il caso che l'iscritto abbia diritto alla pensione, si esegue in base ad un valore medio delle annualità vitalizie pari a lire 9,40 per ogni lira di rendita.

In tal modo risultano pensioni di importo pressochè uguale a quello delle pensioni statali, venendo, inoltre, ad essere eliminate le differenziazioni ora in atto per l'influenza del fattore età e, nel contempo, si ottiene il conseguimento del massimo dei dieci decimi con circa trentasett'anni di servizio, per il caso di normali progressi economici nella retribuzione pensionabile e, comunque, non oltre i quarant'anni di servizio, anche quando per l'iscritto si siano verificati progressi di carriera in forma più accentuata.

In particolare, nei riguardi degli attuali iscritti, con lo schema si prevede una soluzione organica del problema concernente la rivalutazione degli stipendi prebellici in quanto, abbandonando l'empirismo delle attuali maggiorazioni, si dispone di prendere per base, ai fini della determinazione delle quote di pensione teorica relative ai servizi resi fino a tutto il 1° gennaio 1953, l'effettiva retribuzione annua pensionabile goduta dall'iscritto alla data stessa, attribuendo all'iscritto stesso, per tali servizi, una corrispondente retribuzione costante che viene calcolata mediante l'applicazione dei coefficienti riportati nella tabella *E* unita alla legge.

Inoltre si stabilisce, con apposite norme, sempre nei riguardi degli attuali iscritti, la conservazione delle legittime aspettative eventualmente più favorevoli che possano risultare in applicazione delle vigenti disposizioni, sia per quanto è in relazione al nuovo metodo di determinazione della retribuzione annua pensionabile, di cui si dirà nel seguito della presente relazione, e sia per quanto si riferisce al sistema adottato per il calcolo della pensione teorica.

Così pure, mentre per le future assunzioni in servizio dei personali appartenenti alle ca-

tegorie di cui trattasi si stabilisce l'obbligo dell'iscrizione, rispettivamente, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate soltanto nel caso che il dipendente goda di retribuzione annua non inferiore a lire 90.000, invece, per i personali attualmente in servizio, si prevede, comunque, la continuazione dell'iscrizione alle Casse stesse, disponendosi pure in loro favore l'attribuzione, per i servizi futuri, di una retribuzione annua pensionabile non inferiore a quella calcolata secondo le vigenti disposizioni.

Circa la retribuzione pensionabile, si osserva che questa, in base alle norme vigenti, risulta da una valutazione forfetaria degli emolumenti percepiti dall'iscritto, essendo ora considerata pari al solo stipendio o salario annuo aumentato del 30 per cento e di una somma fissa di lire 120.000, per cui si verificano notevoli scostamenti tra la detta retribuzione e quella effettivamente percepita. Ad ovviare a tale inconveniente, che è poi causa di eventuali lamenti per le inevitabili conseguenze che, per alcuni casi, si riflettono sfavorevolmente sulla misura del trattamento di quiescenza, lo schema, basandosi su di un criterio più equo, stabilisce che la retribuzione annua pensionabile si debba determinare considerando la parte fissa e continuativa del complesso degli emolumenti che l'iscritto percepisce durante ogni anno solare di servizio. Si dispone inoltre che, fino a quando tale parte fissa non sarà riordinata in un'unica voce, essa venga considerata come costituita dai seguenti elementi: lo stipendio, salario o paga, l'indennità di carovita o di contingenza con esclusione delle eventuali quote dovute per i familiari a carico, l'indennità di presenza computata per duecent'ottanta giornate l'anno, l'indennità di funzione o assegno perequativo, l'eventuale indennità di caropane in un importo non superiore a lire 6.240, la tredicesima mensilità, nonchè gli altri eventuali elementi — costitutivi della retribuzione — fissi o ricorrenti ogni anno che siano dovuti all'iscritto non in dipendenza della mansione da lui esplicata.

Oltre alla riforma del sistema di pensionamento, al fine di raggiungere una migliore

attuazione delle finalità previdenziali delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, lo schema contiene norme più vantaggiose per gli iscritti in merito alla fissazione dei minimi del servizio utile richiesto per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza. E, precisamente, si riduce da anni venti ad anni quindici il minimo concernente il diritto a pensione, per i casi di cessazione dal servizio per inabilità assoluta e permanente o per morte oppure per il raggiungimento dei limiti di età fissati dai regolamenti organici e, così pure, si riduce da anni dieci ad un anno compiuto il minimo per il conseguimento del diritto all'indennità una volta tanto, nei casi di cessazione dal servizio in cui tale indennità compete in applicazione dei vigenti ordinamenti delle Casse. Si concede, inoltre, un'indennità una volta tanto in misura ridotta nei casi di dimissioni, purchè l'iscritto abbia almeno cinque anni di servizio utile.

Con lo schema si provvede pure alla unificazione, con vantaggio per gli iscritti, delle norme, attualmente in vigore per i dipendenti degli enti locali e per gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, concernenti la misura della pensione di privilegio, stabilendo che per entrambe le rispettive Casse essa venga determinata aumentando di un decimo la pensione teorica e che in nessun caso possa essere inferiore ai due terzi della retribuzione pensionabile, qualunque sia stata la durata del servizio utile.

Altra innovazione organica è quella dell'unificazione in due sole voci degli attuali elementi costitutivi della pensione, facendo affluire alla formazione della pensione teorica di cui alla citata tabella A anche il contributo attualmente destinato alla corresponsione dell'assegno supplementare, che viene soppresso come emolumento a sè stante e trasformando inoltre, in rendita vitalizia costante, da corrisponderci anche ai titolari di pensione che prestano opera retribuita, l'assegno di caroviveri temporaneo spettante nelle misure stabilite dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 966.

Quanto all'indennità una volta tanto, si stabilisce la misura di essa in cinque sestimi del

valore capitale della pensione teorica di cui alla predetta tabella A, risultando utilizzato il residuale sesto ai fini della mutualità, il cui concetto viene così ad avere una più sana e completa applicazione.

A prima vista, la nuova misura dell'indennità una volta tanto potrebbe sembrare meno favorevole rispetto a quella attuale che è pari all'intero valore capitale predetto. In effetti, però, pur apportandosi la riduzione ai cinque sestimi, il relativo importo in nessun caso può risultare inferiore a quello corrisposto in base alle disposizioni vigenti, ove si consideri che, ai fini della determinazione della misura dell'indennità stessa, verrà presa per base la pensione teorica, determinata con il nuovo sistema, alla cui formazione concorre un contributo rapportato a tredici mensilità, anzichè a dodici mensilità, della retribuzione e concorre pure la parte del contributo stesso che è invece ora destinata per la copertura degli oneri relativi alla corresponsione dell'assegno supplementare, il quale, come si è detto sopra, viene soppresso come prestazione a sè stante, rimanendo assorbito nel più favorevole importo della predetta pensione teorica.

In relazione al nuovo sistema di pensionamento, lo schema detta pure opportune norme concernenti la misura del contributo di riscatto, che è da calcolarsi prendendo necessariamente per base l'importo della stessa retribuzione annua da attribuirsi all'iscritto, per la durata del servizio riscattato ai fini della determinazione della pensione teorica.

Inoltre, al fine di tener conto degli attuali valori dei tassi di mortalità, si è provveduto ad aggiornare opportunamente i coefficienti da applicarsi per il caso in cui il contributo di riscatto, anzichè in una sola volta, debba essere versato mediante premi rateali. Tali coefficienti sono riportati nella tabella C unita allo schema.

In relazione alle modifiche apportate in merito alla retribuzione annua pensionabile, al sistema di pensionamento ed alla misura degli assegni di riposo, lo schema fissa pure l'entità del contributo complessivo da porsi a carico degli iscritti e degli enti, distintamente per le due Casse pensioni predette, al fine di

consentire per le Casse stesse il mantenimento dell'attuale situazione di equilibrio tecnico-finanziario.

A tale riguardo è da porre in rilievo che, mentre il costo delle prestazioni risulta pressochè invariato nei confronti dei futuri iscritti, invece, per gli attuali iscritti, la riforma comporta un notevole aumento nelle riserve matematiche in conseguenza del nuovo sistema più razionale adottato per la rivalutazione delle retribuzioni anteriori al 1° gennaio 1953. Tuttavia, partendo dall'attuale situazione di pareggio risultante dal bilancio tecnico compilato per la Cassa di previdenza impiegati e dalle analoghe valutazioni attuariali effettuate per le altre categorie degli iscritti in esame, si tiene presente che alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate deriverà un notevole vantaggio per effetto:

della prevista riduzione dell'aliquota del contributo (dall'attuale misura dell'11,5 per cento a quella del 10,5 per cento della retribuzione annua pensionabile) destinata alla formazione della pensione teorica;

dell'oculata politica degli investimenti delle disponibilità patrimoniali effettuata dagli Istituti di previdenza;

dell'unificazione stabilita per le attuali Casse di previdenza impiegati e salariati, la quale permette di ridurre la riserva di rischio.

Ciò consente di procedere ad un abbassamento della misura del contributo complessivo, che, in base alle disposizioni vigenti, è pari, per le Casse impiegati e salariati, al 25 per cento dello stipendio o salario aumentato del 30 per cento e di lire 120.000 annue e, per la Sezione autonoma, al 18 per cento della retribuzione annua pure considerata aumentata nel modo predetto.

Pertanto, lo schema stabilisce, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, un contributo pari al 23 per cento della nuova retribuzione annua pensionabile, ripartito per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto e per il 17,70 per cento a carico dell'ente, e, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, un contributo del 17 per cento della detta retribuzione, ripar-

tito per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto e per l'11,70 per cento a carico dell'ente.

La minore misura richiesta per la Cassa per le pensioni agli insegnanti è connessa al fatto che gli iscritti alla Cassa stessa sono, per la maggior parte, di sesso femminile, per cui i relativi oneri per pensioni indirette e di reversibilità non sono di entità notevole, come quelli che fanno carico alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Circa il peso da attribuire agli iscritti, nel riparto del contributo complessivo, si è tenuto presente che attualmente ad essi fa carico la misura del 6 per cento per la parte del contributo ragguagliata allo stipendio ed, invece, fa carico soltanto il 3 per cento per la residua parte del contributo ragguagliata agli emolumenti aggiuntivi, considerati nell'importo forfetario di lire 120.000 annue.

Pertanto con la fissazione del contributo personale nella misura del 5,30 per cento della nuova retribuzione annua pensionabile gli iscritti, pur beneficiando dei sensibili miglioramenti che vengono apportati al trattamento di quiescenza, non subiscono, nella media, alcun aggravio.

Così pure, si può ritenere, per il carico contributivo degli enti, che non si verificheranno variazioni considerevoli, in quanto, mentre da un lato le nuove retribuzioni pensionabili risulteranno superiori a quelle attuali per una misura media del 10 per cento circa, d'altra parte le riduzioni previste per la complessiva misura del contributo che affluisce alle Casse producono il loro favorevole effetto interamente a vantaggio degli enti stessi.

Lo schema contiene pure norme concernenti modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza, le quali riguardano non soltanto gli iscritti alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ma anche gli iscritti alle Casse per le pensioni dei sanitari e per le pensioni agli ufficiali e agli aiutanti ufficiali giudiziari. Alcune di tali norme sono intese all'unificazione, altre al miglioramento della materia degli ordinamenti degli Istituti ed altre, infine, a concedere la possibilità di iscrizione agli Istituti stessi a categorie di personali similari a quelle attualmente iscritte.

Tra le dette norme meritano particolare menzione quelle che concernono:

la normale ripartizione del contributo tra iscritto ed ente per gli assistenti e gli aiuti degli Istituti ospedalieri che si avvalgano della facoltà loro consentita di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, nonchè la fissazione di un contributo ridotto per il riscatto dei servizi finora resi nelle dette qualità senza iscrizione alla Cassa stessa;

il passaggio di iscrizione, dalla Cassa per le pensioni ai sanitari alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, dei sovrintendenti degli Istituti ospedalieri e di altre categorie di sanitari alle quali sia inibito l'esercizio della professione medico-chirurgica;

il passaggio di iscrizione, dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali alla Cassa per le pensioni ai sanitari, dei medici dipendenti dall'I.N.A.D.E.L. per i quali non sussistano le predette condizioni;

la facoltà per gli enti parastatali, di diritto pubblico, morali e per le regioni di iscriverle alle Casse amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza le rispettive categorie dei personali dipendenti;

l'equiparazione, ai fini dei trattamenti di quiescenza indiretto e di reversibilità, dei figli naturali ai figli legittimi, nonchè quella degli orfani maggiorenni inabili agli orfani minorenni, la quale ultima è già ammessa dalle Casse per le pensioni ai sanitari e agli ufficiali giudiziari;

l'attribuzione, per ogni caso di concessione di pensioni di privilegio da parte degli Istituti di previdenza, della rispettiva categoria contemplata dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, al fine di consentire l'esatta determinazione degli eventuali benefici che possano competere ai titolari delle pensioni stesse;

la concessione ai superinvalidi, titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza, dell'assegno di superinvalidità nella stessa misura annua stabilita per quelli statali;

la procedura più snella per la concessione del riscatto di servizi e particolari norme, nel caso di pagamento rateale del relativo pre-

mio, qualora l'iscritto muoia senza averlo compiuto;

la periodica compilazione quadriennale dei bilanci tecnici per ciascuna delle Casse pensioni;

la nomina di una Commissione di riforma per il caso che eventuali oscillazioni nel costo della vita richiedano di provvedere al conseguente adeguamento delle pensioni.

Premesso quanto sopra, si illustrano brevemente le norme contenute nello schema che si compone di 51 articoli, suddivisi in sei capi:

## CAPO I.

UNIFICAZIONE DELLE CASSE DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI E AI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI ED ISTITUZIONE DELLA CASSA PER LE PENSIONI AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE.

*Articolo 1.* — Stabilisce l'unificazione delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali in un nuovo ente morale denominato: « Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ».

*Articolo 2.* — Dispone, per il personale in servizio alla data da cui ha effetto la legge, iscritto o con l'obbligo di iscrizione alle Casse di previdenza impiegati e salariati, che la valutazione dei servizi anteriori alla data predetta si effettua in base ai rispettivi preesistenti ordinamenti, mentre quella dei servizi successivi si effettua in base alle norme contenute nell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati.

*Articolo 3.* — Detta le norme concernenti la iscrizione alla Cassa unificata, per il personale salariato in servizio non contemplato dall'articolo 2.

*Articolo 4.* — Stabilisce la erezione in ente morale della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, con la nuova denominazione di « Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ».

*Articolo 5.* — Fissa in lire 90.000 il minimo di retribuzione annua contributiva richiesto per l'obbligatoria iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, stabilendo però la continuazione della iscrizione nei riguardi del personale, anche con retribuzione inferiore al predetto minimo, già iscritto alle Casse di previdenza impiegati e salariati e alla Sezione autonoma.

## CAPO II.

CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO AI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DELLE CASSE PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE.

*Articolo 6.* — Prevede la riduzione da dieci anni ad un anno compiuto del minimo di servizio utile per il diritto alla indennità una volta tanto e la concessione di un'indennità, in misura ridotta ad un terzo, a favore del personale dimissionario con almeno cinque anni di servizio utile.

*Articolo 7.* — Stabilisce le condizioni per il conseguimento del diritto a pensione diretta, riducendo da anni venti ad anni quindici il minimo di servizio utile richiesto, nei casi di cessazione per inabilità assoluta e permanente oppure in età non inferiore a sessanta anni.

*Articoli 8 e 9.* — Dettano le norme per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto e di reversibilità, riducendo, tra l'altro, da anni venti ad anni quindici, il vigente minimo di servizio richiesto per il diritto al trattamento stesso e, da anni due ad anni uno, il periodo minimo di stato coniugale per il caso che il matrimonio sia stato celebrato dopo il compimento del cinquantesimo anno di età.

*Articolo 10.* — Riguarda l'assegno di caroviveri temporaneo, che assume la denominazione di rendita vitalizia costante e spetta an-

che ai titolari di pensione che prestino opera retribuita.

*Articolo 11.* — Detta le norme per la determinazione della indennità o della pensione indiretta spettante nel caso in cui l'iscritto muoia entro un triennio dalla data di cessazione dal servizio dopo aver conseguita l'indennità nella misura ridotta di cui all'articolo 6.

## CAPO III.

RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA E DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE TEORICA PER GLI ISCRITTI ALLE CASSE PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE.

*Articoli 12 e 13.* — Dettano le norme riguardanti il sistema da seguirsi per la determinazione della retribuzione annua contributiva dell'iscritto, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, a partire dal 1° gennaio 1954 in poi.

*Articolo 14.* — Stabilisce le norme per la determinazione della retribuzione annua contributiva nei casi di interruzione oppure di inizio o di termine del servizio nel corso dell'anno.

*Articolo 15.* — Fissa le nuove misure percentuali del contributo a carico dell'iscritto e a carico dell'ente, dovute, a partire dal 1° gennaio 1954, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti.

*Articolo 16.* — Definisce la retribuzione annua pensionabile da prendersi a base per il calcolo della pensione teorica.

*Articoli 17 e 18.* — Dettano le norme, relativamente agli iscritti in servizio alla data da cui ha effetto la legge, per la determinazione delle quote di pensione teorica riferibili al servizio utile prestato anteriormente al 1° gennaio 1953.

*Articolo 19.* — Stabilisce che la pensione teorica si determina sulla base delle retribuzioni

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pensionabili attribuite all'iscritto, per ogni anno solare, mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella A unita alla legge.

*Articolo 20.* — Detta opportune norme per la salvaguardia delle legittime aspettative acquisite riferibilmente ai servizi resi anteriormente al 1° gennaio 1953.

## CAPO IV.

NORME CONCERNENTI IL RISCATTO DEI SERVIZI E LA MISURA DEI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DELLE CASSE PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE.

*Articolo 21.* — Contempla i servizi o periodi di cui gli iscritti possono chiedere il riscatto.

*Articolo 22.* — Concerne la valutazione, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, dei servizi o periodi ammessi a riscatto, con deliberazioni successive alla data di pubblicazione della legge e quando le relative domande non siano di data anteriore al 1° gennaio 1954.

*Articoli 23, 24 e 25.* — Stabiliscono le norme per la determinazione del contributo di riscatto.

*Articolo 26.* — Fissa, ai fini della determinazione della pensione teorica, le modalità per l'attribuzione della retribuzione pensionabile riferibilmente agli anni solari che comprendono periodi di servizi di per sè utili e periodi riscattabili.

*Articolo 27.* — Precisa che per la determinazione della misura del trattamento di quiescenza si prende a base la pensione teorica acquisita dall'iscritto alla data della cessazione dal servizio.

*Articolo 28.* — Stabilisce la misura dell'indennità una volta tanto.

*Articolo 29.* — Stabilisce la misura della pensione diretta.

*Articoli 30 e 31.* — Fissano, in relazione alla retribuzione annua pensionabile, riferita alla data di cessazione dal servizio, la misura massima della pensione diretta e quella minima per il caso di pensione privilegiata.

*Articolo 32.* — Stabilisce la misura delle pensioni indirette o di reversibilità; sopprime la ritenuta del 2 per cento sulle future pensioni dirette ed, inoltre, dispone, per i casi di cessazione dal servizio nel periodo intercorrente tra la data da cui ha effetto la legge e quella di sua pubblicazione, che in nessun caso il trattamento di quiescenza può essere inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione delle norme preesistenti.

*Articolo 33.* — Eleva al 4,75 per cento il saggio di interesse annuale sui conti individuali dei depositi volontari.

## CAPO V.

MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.

*Articolo 34.* — Modifica la denominazione della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari in « Cassa per le pensioni ai sanitari », stabilendo particolari norme per i servizi resi in qualità di assistente e di aiuto negli Istituti ospedalieri.

*Articolo 35.* — Concerne il passaggio di iscrizione dalla Cassa per le pensioni ai sanitari alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, dei sovrintendenti sanitari degli Istituti ospedalieri e degli altri personali laureati in medicina e chirurgia ai quali sia inibito, per legge o regolamento, l'esercizio della libera professione.

*Articolo 36.* — Concerne il passaggio inverso di iscrizione previsto dall'articolo 35 nei confronti dei sanitari dell'I.N.A.D.E.L.

*Articolo 37.* — Eleva a lire 700.000 il minimo di entrate effettive ordinarie previsto per gli asili d'infanzia eretti in enti morali e per



le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini della iscrizione obbligatoria, alle relative Casse, delle rispettive categorie di personali.

*Articolo 38.* — Estende l'obbligo di iscrizione alla rispettiva Cassa per gli insegnanti degli asili d'infanzia eretti in enti morali assunti senza diritto alla stabilità nel posto, purchè l'ente abbia entrate effettive ordinarie annue di almeno lire 700.000 e gli insegnanti stessi usufruiscano di una retribuzione annua contributiva non inferiore a lire 90.000.

*Articolo 39.* — Prevede la facoltà per gli enti parastatali, di diritto pubblico, morali e per le regioni di iscrivere alle rispettive Casse il personale da essi dipendente.

*Articolo 40.* — Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di reversibilità, equipara i figli naturali a quelli legittimi, e gli orfani maggiorenni inabili a quelli minorenni.

*Articolo 41.* — Concerne il divieto di ottenere la trasformazione in indennità una volta tanto della parte aggiuntiva di pensione di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

*Articolo 42.* — Estende alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 e all'articolo 8, lettera c) e ultimo comma, dello schema.

*Articolo 43.* — Stabilisce che ai titolari di pensioni dirette di privilegio debba essere attribuita la relativa categoria.

*Articolo 44.* — Estende l'assegno di superinvalidità, nelle stesse misure stabilite per gli statali, ai titolari delle pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza.

*Articolo 45.* — Estende, per le pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza, le norme di cui all'articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337.

*Articolo 46.* — Detta le norme per il pagamento del contributo rateale di riscatto qualora l'iscritto muoia in attività di servizio entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda oppure nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente alla data di morte in attività di servizio dell'iscritto.

*Articolo 47.* — Attribuisce al presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Sezione seconda — la competenza di deliberare in merito alla concessione dei riscatti, nei casi in cui il relatore si uniformi alla proposta dell'Amministrazione.

## CAPO VI.

### DISPOSIZIONI FINALI.

*Articolo 48.* — Concerne norme intese ad accelerare i lavori inerenti alla riforma del sistema di pensionamento previsto dallo schema.

*Articolo 49.* — Riguarda la compilazione periodica dei bilanci tecnici.

*Articolo 50.* — Prevede la nomina di apposita Commissione di riforma per lo studio e le proposte di adeguati miglioramenti da apportarsi ai trattamenti di quiescenza degli Istituti di previdenza, nell'eventualità di aumento, non inferiore al 20 per cento, nell'indice nazionale del costo della vita oppure di sostanziali modifiche al trattamento economico di servizio del personale iscritto agli Istituti.

*Articolo 51.* — Stabilisce che la riforma ha effetto dal 31 dicembre 1953.

## DISEGNO DI LEGGE

## CAPO I.

UNIFICAZIONE DELLE CASSE DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI E AI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI ED ISTITUZIONE DELLA CASSA PER LE PENSIONI AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE.

## Art. 1.

La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88, e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720, sono unificate in un nuovo ente morale denominato: « Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ».

## Art. 2.

Nei riguardi del personale in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge iscritto o con obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati o alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza che potrà competere a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la valutazione dei servizi anteriori alla data predetta si effettua in base ai rispettivi preesistenti ordinamenti delle Casse stesse. La valutazione dei successivi servizi resi con iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali si effettua in base alle norme contenute nell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.

## Art. 3.

Per il personale salariato non contemplato dall'articolo 2, in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, alle dipendenze degli enti indicati negli articoli 5, 6, 7, 20 e 21 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e negli articoli 22 e 37 della legge 24 maggio

1952, n. 610, l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, a partire dalla istituzione della Cassa stessa, si accerta in base alle preesistenti norme stabilite in materia per la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali con il citato regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e le successive modificazioni.

L'obbligo dell'iscrizione non sussiste per il personale contemplato dal comma precedente, che, alla data indicata nel comma stesso, abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età, oppure goda di retribuzione annua contributiva — da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo — inferiore a lire 90.000, nonchè per il predetto personale che abbia prestato servizio per il quale, pur essendovi stato l'obbligo di iscrizione, con il concorso di uno degli enti indicati nel primo comma, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, non trovino però applicazione le norme concernenti la ricongiunzione dei servizi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e agli articoli 15, 16, 17, 18 e 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Per il personale di cui al precedente comma, qualora vi sia l'assenso dell'ente presso il quale esso presta servizio, sussiste la facoltà della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa alla Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi. Tale personale ha, però, facoltà di eseguire, ad esclusivo suo carico, i versamenti dei contributi a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la continuazione volontaria della predetta assicurazione.

## Art. 4.

La Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914, viene eretta in ente

morale con la denominazione « Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate », rimanendo amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

#### Art. 5.

Nei riguardi del personale assunto in servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate non è obbligatoria quando la retribuzione annua contributiva, da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12 e 13, risulti inferiore a lire 90.000.

Nei riguardi del personale iscritto o con obbligo di iscrizione alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, continuerà ad essere effettuata l'iscrizione, rispettivamente, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti, anche nel caso di retribuzione annua contributiva di importo inferiore a lire 90.000.

Ai fini della contribuzione a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per il personale di cui al comma precedente la retribuzione annua contributiva in nessun caso si considererà come inferiore all'importo della retribuzione o dello stipendio goduto al 1° gennaio 1953 — da determinarsi nel modo indicato, rispettivamente, all'articolo 23 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'articolo 22 della legge 25 luglio 1941, n. 934 o all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 — aumentato del 30 per cento e di lire 150.000. Qualora detta retribuzione o stipendio al 1° gennaio 1953 risulti superiore a lire 2.000.000 e sia comprensiva dell'indennità di carovita o di indennità analoga e di eventuali competenze accessorie, la retribuzione annua contributiva in nessun caso si considererà come inferiore a tale retribuzione o stipendio aumentata soltanto del 10 per cento e di lire 30.000.

#### CAPO II.

CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO AI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DELLE CASSE PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE.

#### Art. 6.

L'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, che, dopo almeno un anno compiuto di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per una delle cause indicate, rispettivamente, alle lettere *a), b), c), d), e), f)*, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, o alle lettere *a), b), c), d)* dell'articolo 35 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, consegue il diritto alla indennità diretta una volta tanto.

Consegue pure il diritto all'indennità di cui al comma precedente, ridotta però, nella misura, ad un terzo, l'iscritto, che, dopo almeno cinque anni di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per dimissioni o per altre cause diverse da quelle menzionate nel comma precedente.

#### Art. 7.

Consegue il diritto alla pensione diretta l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, sia cessato o cessi dal servizio:

*a)* dopo almeno quindici anni di servizio utile, in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;

b) dopo almeno venti anni di servizio utile, per una delle cause contemplate nel primo comma del precedente articolo 6 e qualora non sussistano le condizioni richieste dalla precedente lettera a);

c) dopo almeno venticinque anni di servizio utile, per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b).

Consegue il diritto alla pensione diretta di privilegio l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera c) e dal comma secondo dell'articolo 33 del regio decreto 3 marzo 1938, n. 680. Detta pensione deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio.

#### Art. 8.

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, nel caso di iscritto che muore in attività di servizio o che muore entro un triennio dalla cessazione senza aver conseguito il diritto all'indennità di cui al primo comma dell'articolo 6 o alla pensione di cui all'articolo 7, alla vedova e agli altri superstiti indicati nell'articolo 37 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 compete:

a) l'indennità indiretta una volta tanto, quando il servizio utile sia stato di almeno un anno e non superiore ad anni 14;

b) la pensione indiretta, quando il servizio utile sia stato di almeno 15 anni;

c) la pensione indiretta di privilegio, qualunque sia stata la durata del servizio utile, quando la morte dell'iscritto è conseguente ad uno degli eventi di servizio considerati dalla lettera c) e dal comma secondo dell'articolo 33 del regio decreto 3 marzo 1938, n. 680.

Per il conseguimento del diritto all'indennità o alla pensione indiretta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplate nel citato articolo 37 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. È ridotto,

però, ad un anno il periodo minimo di stato coniugale richiesto dal primo comma del predetto articolo 37 nel caso di matrimonio celebrato dopo il compimento del cinquantesimo anno di età dell'iscritto ed, insieme, di mancata nascita di prole, benchè postuma.

Per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta di privilegio devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplate nell'articolo 40 del citato regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. La relativa domanda deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'iscritto.

#### Art. 9.

Per stabilire il diritto al conseguimento della reversibilità della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio e la misura di essa, ragguagliata a quella della corrispondente pensione diretta, si applicano le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 con la modifica di cui al periodo secondo del penultimo comma dell'articolo 8.

Al fine di stabilire i casi di perdita o di sospensione dell'esercizio del diritto a conseguire l'indennità una volta tanto o la pensione oppure del godimento della pensione già conseguita, si applicano le norme contenute negli articoli 43, 44 e 45 del citato regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

#### Art. 10.

Per i casi di cessazioni dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 e successive modificazioni, spettante nelle misure stabilite dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1953, n. 877 e dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 966, assume la denominazione di rendita vitalizia costante. Tale rendita vitalizia, integrativa della pensione, viene corrisposta anche ai titolari che prestano

opera retribuita, rimanendo per i predetti casi abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 sopra citato.

Le nuove misure delle pensioni spettanti ai sensi dei seguenti articoli 29, 30, 31 e 32 assorbono l'assegno supplementare di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 e successive modificazioni, restando tale assegno soppresso come emolumento a sè stante nei riguardi dei titolari delle dette pensioni.

#### Art. 11.

Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga entro il triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennità indiretta una volta tanto, spettante quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera a) dell'articolo 8, viene calcolata detraendo dal relativo importo quello eventuale già corrisposto all'iscritto, nella forma di indennità diretta ridotta, in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6. Quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera b) dell'articolo 8 per la concessione della pensione indiretta, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la predetta eventuale indennità ridotta corrisposta all'iscritto venga rifiuta, anzichè in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.

### CAPO III.

RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA E DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE TEORICA PER GLI ISCRITTI ALLE CASSE PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE.

#### Art. 12.

L'accertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base alle norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli

enti locali, e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176 e successive modificazioni per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

A partire dal 1° gennaio 1954 in poi, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, si determina la retribuzione annua contributiva dell'iscritto, al fine di stabilire l'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza, prendendo a base il trattamento economico goduto all'inizio di ciascun anno. Detta retribuzione viene arrotondata di 10.000 in 10.000 lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire 5.000.

Per determinare la retribuzione annua contributiva, si considera soltanto la parte fissa e continuativa del complesso degli emolumenti che l'iscritto percepisce nell'intero anno. Fino a quando tale parte non sarà riordinata in un'unica voce del trattamento economico di attività di servizio, essa sarà considerata come costituita dai seguenti elementi: lo stipendio, salario o paga, l'indennità di carovita o di contingenza con esclusione delle eventuali quote dovute per i familiari a carico, l'indennità di presenza computata per 280 giornate l'anno, l'indennità di funzione o assegno perequativo, l'eventuale indennità di caropane in un importo annuo comunque non superiore a lire 6.240, la tredicesima mensilità, gli altri eventuali elementi — costitutivi della retribuzione — fissi e ricorrenti ogni anno che siano dovuti all'iscritto non in dipendenza della mansione da lui esplicata.

#### Art. 13.

Nel caso di iscritto che alla data del 1° gennaio si trovi temporaneamente fuori servizio, la retribuzione annua contributiva si determina prendendo a base il trattamento economico — ragguagliato all'intero anno — goduto prima della data d'inizio dell'interruzione di servizio. L'importo di tale trattamento deve, però, essere aggiornato, al fine di tener conto dei miglioramenti — stabiliti da leggi, dai regolamenti organici, da contratti collettivi di lavoro regolarmente applicabili all'iscritto o da deliberazioni degli enti locali debitamente approvate dalle autorità tutorie — eventualmente

intervenuti fino al 1° gennaio dell'anno cui la detta retribuzione si riferisce.

Per il nuovo iscritto o per il reiscritto nel corso dell'anno, la retribuzione contributiva riferibile all'anno stesso, da accertarsi all'inizio di quello successivo, si determina prendendo a base il trattamento economico, ragguagliato all'intero anno, goduto alla data di assunzione o di riassunzione in servizio.

#### Art. 14.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva e del conseguente importo dei contributi dovuti alle Casse, nel caso di interruzione di servizio che abbia inizio o termine nel corso del mese, si considera come periodo di servizio effettivamente prestato:

il periodo intercorrente dalla data di inizio dell'interruzione fino all'ultimo giorno del mese;

il periodo intercorrente dal primo del mese fino al giorno precedente quello del termine dell'interruzione.

Ai fini della determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza e del periodo da computarsi per il calcolo della pensione teorica di cui al seguente articolo 19:

le nuove assunzioni e le riassunzioni in servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute all'inizio del mese;

le cessazioni dal servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute alla fine del mese.

Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua contributiva è pari a tanti dodicesimi dell'importo determinato in applicazione degli articoli 12 e 13, primo comma, quanti sono stati i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Nei casi contemplati dal comma secondo del presente articolo, l'importo dei contributi dovuti alle Casse è calcolato su un'aliquota della retribuzione annua contributiva, pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato in applicazione del comma stesso.

Per i casi di assunzioni o di riassunzioni in servizio nel corso dell'anno, l'accertamento dei contributi viene effettuato all'inizio dell'anno successivo.

Per i casi di interruzione di servizio all'inizio o nel corso dell'anno e di cessazioni dal servizio nel corso dell'anno, le Casse provvedono, all'inizio dell'anno successivo, al rimborso della differenza tra i contributi accertati e quelli effettivamente dovuti.

#### Art. 15.

A partire dal 1° gennaio 1954, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è pari al 23 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 17,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti.

A partire dalla data predetta, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è pari al 17 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per l'11,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti.

#### Art. 16.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per ogni iscritto, al fine della determinazione della pensione teorica, si calcola, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, la retribuzione annua pensionabile, il cui importo è pari a quello della retribuzione annua contributiva diminuito di lire 60.000 destinate alla formazione della rendita vitalizia costante stabilita dall'articolo 10.

Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua pensionabile è pari alla retribuzione annua contributiva di cui al terzo comma dell'articolo 14 diminuita di un'aliquota di lire 60.000 pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai sensi del primo comma dello stesso articolo 14.

## Art. 17.

Per ciascun iscritto, già in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, ai fini della determinazione della quota di pensione teorica riferibile al servizio utile anteriore a tale data, si prende per base la retribuzione annua contributiva riferita al 1° gennaio 1953, da determinarsi seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo. L'importo di tale retribuzione in nessun caso può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5.

Ai soli fini della determinazione della quota di pensione teorica di cui al precedente comma, il periodo dei servizi utili anteriori al 1° gennaio 1953 si arrotonda ad anni interi, trascurando la frazione marginale che non risulti superiore ai sei mesi. Per tale periodo si attribuisce una retribuzione pensionabile annua costante il cui importo risulta dal prodotto del coefficiente della tabella *E* unita alla presente legge corrispondente agli anni del periodo stesso per la retribuzione annua contributiva di cui al precedente comma diminuita di lire 60.000.

La retribuzione annua pensionabile, da attribuirsi per il servizio utile prestato durante l'anno 1953, si determina in base alla retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente seguendo i criteri indicati nell'articolo 16.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei commi precedenti, l'effetto retroattivo fino al 1° gennaio 1953 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti, a partire dal 1° gennaio 1954 in poi, si considera inefficace, anche quando le deliberazioni stesse siano state approvate dalle autorità tutorie. Non sussiste, però, la inefficacia del suddetto effetto retroattivo nei casi in cui le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o a categoria superiore o da leggi o da contratti collettivi di lavoro oppure da nuovi regolamenti organici.

## Art. 18.

Nei riguardi degli iscritti che abbiano prestato anteriormente al 1° gennaio 1953 servizi simultanei utili in pensione, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel secondo comma dell'articolo 17, si considerano soltanto quei servizi per i quali la prestazione era ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi di diversa durata si effettua separatamente la determinazione della retribuzione pensionabile annua costante da attribuirsi per le rispettive durate espresse in anni. Tali retribuzioni si considerano pari alle corrispondenti retribuzioni annue contributive, esclusa quella relativa al servizio simultaneo di durata maggiore, che si considera pari alla corrispondente retribuzione annua contributiva diminuita di lire 60.000. Riferibilmente alle durate comuni dei predetti servizi di diversa durata, si attribuisce come retribuzione pensionabile annua costante la somma di quelle ottenute per i singoli servizi.

## Art. 19.

Per ogni iscritto, la pensione teorica si determina prendendo per base la successione degli importi delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto stesso, per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile. Il calcolo si effettua mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella *A* unita alla presente legge.

Alla data della cessazione dal servizio, la pensione teorica risultante in applicazione del precedente comma deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici prevista, rispettivamente, dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modificazioni e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176 e successive modificazioni.

## Art. 20.

Per ciascun iscritto di cui all'articolo 17 che alla data da cui ha effetto la presente legge abbia superato il cinquantacinquesimo anno di

età, si determina relativamente ai servizi utili anteriori al 1° gennaio 1953, e con riferimento a tale data:

a) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione della legge 24 maggio 1952, n. 610 ed aumentata di un dodicesimo del suo importo, escludendo in ogni caso qualsiasi maggiorazione relativa alla valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici, nonchè l'assegno supplementare;

b) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione della tabella A, annessa, rispettivamente, al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e alla legge 6 febbraio 1941, n. 176 per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, in corrispondenza di una retribuzione annua costante di lire 90.000 e di un'aliquota di 0,115 di tale retribuzione destinata alla formazione della detta quota di pensione;

c) la quota di pensione teorica risultante in applicazione del primo comma dell'articolo 19.

Qualora la somma delle quote di cui alle lettere a) e b) risulti superiore alla quota di cui alla lettera c), all'iscritto si attribuisce l'importo più favorevole come quota di pensione teorica al 1° gennaio 1953, riferibilmente ai servizi utili valutabili fino a tale data, apportando un proporzionale aumento alla retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo indicato al comma secondo dell'articolo 17.

#### CAPO IV.

NORME CONCERNENTI IL RISCATTO DEI SERVIZI E LA MISURA DEI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DELLE CASSE PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE.

##### Art. 21.

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole

elementari parificate è data facoltà, agli effetti del trattamento di quiescenza, di riscattare, in una sola volta o in più volte, fino ad un massimo di anni 15, i seguenti servizi comunque prestati e periodi, che non siano altrimenti utili in pensione o contemporanei ad altri servizi utili:

a) i servizi e i periodi indicati al comma primo dell'articolo 67 e dell'articolo 69 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680;

b) i servizi indicati alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 76 della legge 6 febbraio 1941, n. 176;

c) i servizi resi agli enti di cui agli articoli 22 e 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e di cui all'articolo 40 della presente legge.

La limitazione del riscatto al predetto massimo di anni 15 non trova applicazione qualora la relativa domanda risulti presentata prima della data di pubblicazione della presente legge, ferme rimanendo in tale caso, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 73 del citato regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

##### Art. 22.

I servizi e i periodi di cui all'articolo 21, che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, nel caso in cui le relative domande non siano di data anteriore al 1° gennaio 1954, sono valutati, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, nella loro effettiva durata, in anni, mesi e giorni.

##### Art. 23.

Il contributo per i servizi che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si determina in base alle norme contenute nei commi seguenti e nei successivi articoli 24 e 25.

I servizi di cui al comma precedente si scindono nelle seguenti parti:



## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) nel periodo anteriore alla data d'inizio del servizio utile;

b) nei distinti periodi compresi nelle successive durate di interruzione del servizio utile.

Ciascuno dei predetti periodi si considera espresso in mesi, computando per un mese intero la frazione di mese. In nessun caso, però, le durate in mesi dei periodi di cui alla lettera b) possono considerarsi superiori a quelle computate per le rispettive interruzioni del servizio utile ai sensi del primo comma dell'articolo 14.

Ad ognuno dei distinti periodi predetti, che si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo periodo di servizio utile, si attribuisce l'identica retribuzione pensionabile, ragguagliata in ogni caso all'intero anno, già attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade tale data.

## Art. 24.

In base alle retribuzioni pensionabili attribuite ai periodi di cui all'articolo 23 e tenendo presenti la durata e l'epoca dei periodi stessi, si determina, per ciascuno di essi, la relativa quota di pensione teorica riferita alla fine del mese di presentazione della domanda di riscatto.

Il contributo da versarsi in una sola volta per la validità del riscatto è pari al prodotto della somma delle quote di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 12,50.

Qualora sia richiesto il pagamento rateale, il computo del relativo contributo mensile posticipato si effettua mediante l'applicazione della tabella C con le relative norme allegata alla presente legge. Il pagamento può essere concesso per un periodo in anni interi non superiore al doppio di quello riscattato e in nessun caso superiore ad anni quindici.

## Art. 25.

Per le domande di riscatto presentate nel periodo dal 1° gennaio 1954 alla data di pubblicazione della presente legge, i relativi contributi, calcolati secondo le norme contenute negli articoli 23 e 24, sono ridotti del quindici per cento.

Per le domande di riscatto regolarmente presentate anteriormente al 1° gennaio 1954, i relativi contributi si determinano secondo le norme contenute negli articoli 23 e 24 soltanto per la parte di essi riferibile all'eventuale periodo di riscatto eccedente gli anni 10, mentre per quella riferibile ai primi 10 anni si determinano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda. Qualora con la domanda sia stato chiesto il riscatto di un periodo superiore ai 10 anni, è data facoltà all'interessato di limitare il riscatto stesso ad un periodo non inferiore a 10 anni, rimanendo, comunque, valutabile, ai soli fini del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, l'intero periodo indicato nella domanda stessa. Nel caso in cui con la domanda sia stato chiesto il riscatto di un periodo inferiore ad anni 10, le norme vigenti alla data di presentazione della domanda si applicano anche per la valutazione in anni interi del servizio ammesso a riscatto.

I servizi e i periodi, per i quali l'ammissione a riscatto sia stata adottata con deliberazione anteriore alla data di pubblicazione della presente legge, si considerano, ad ogni effetto, come altrettanti servizi utili e ad essi si attribuiscono le retribuzioni annue pensionabili di cui all'ultimo comma del precedente articolo 23.

## Art. 26.

Ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all'articolo 19, nei casi di periodi di riscatto contemplati alla lettera b) dell'articolo 23, qualora nello stesso anno solare — intermedio tra quello della data di inizio e quello di cessazione dal servizio utile — vi sia una parte ammessa a riscatto ed una parte già considerata come utile nel modo indicato al comma primo dell'articolo 14, entrambe espresse in mesi interi, per tale anno si attribuisce, come retribuzione pensionabile, la somma delle due rispettive aliquote della retribuzione pensionabile ragguagliata all'intero anno risultante in applicazione del primo comma dell'articolo 16.

Per l'iscritto avente servizio utile anteriore al 1° gennaio 1953, i servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia

concesso il riscatto sono considerati come immediatamente precedenti tale servizio utile. All'intera durata dei predetti servizi o periodi si attribuisce la retribuzione pensionabile annua costante risultante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 17, comma secondo, e 18.

#### Art. 27.

Per ogni iscritto, la misura del trattamento di quiescenza è determinata, in applicazione dei seguenti articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, prendendo per base la relativa pensione teorica, riferita alla data della cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato agli articoli 19 e 20.

#### Art. 28.

L'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto o dell'indennità indiretta una volta tanto, di cui, rispettivamente, al comma primo dell'articolo 6 e alla lettera *a*) dell'articolo 8, è pari al prodotto che si ottiene moltiplicando la pensione teorica di cui al precedente articolo 27 per il coefficiente fisso 7,85.

#### Art. 29.

L'importo annuo lordo della pensione diretta, comprensivo dell'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 e della tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877, è pari alla pensione teorica di cui all'articolo 27.

L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio è pari a quello determinato in applicazione del comma precedente aumentato di un decimo.

#### Art. 30.

L'importo annuo lordo della pensione diretta — e così pure quello della pensione diretta di privilegio — in nessun caso può superare la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione del servizio.

L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio in nessun caso può essere inferiore ai due terzi della retribuzione annua pensionabile di cui al comma precedente.

#### Art. 31.

Nel caso di iscritto che alla data della cessazione dal servizio presta servizi simultanei, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel primo comma dell'articolo 30, la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione stessa si determina secondo le norme indicate ai commi seguenti.

Per ciascun servizio simultaneo, con riferimento alla data di cessazione, si determinano:

la durata espressa in mesi, computando la frazione per un mese intero;

la rispettiva retribuzione annua contributiva.

Si considerano per intero le retribuzioni annue contributive relative ai servizi resi per almeno 180 mesi e, per un'aliquota — pari alla frazione avente per numeratore il numero dei mesi di servizio e per denominatore 180 — quelle relative ai servizi resi per un numero di mesi inferiore a 180.

Nel caso contemplato dal comma primo, si attribuisce all'iscritto come ultima retribuzione annua pensionabile quella che risulta dalla somma delle retribuzioni annue contributive di cui al comma precedente diminuita di lire 60.000.

#### Art. 32.

L'importo annuo lordo della pensione indiretta di cui alla lettera *b*) dell'articolo 8, quello della pensione indiretta di privilegio di cui alla lettera *c*) dell'articolo stesso, nonché quello della reversibilità della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio si determinano, in base al corrispondente importo della pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modificazioni.

La ritenuta del due per cento sulla pensione diretta di cui all'articolo 30 del citato regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'articolo 24 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'articolo 29 della legge 25 luglio 1941, n. 934, è soppressa per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi.

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per i casi di cessazione dal servizio verificatisi nel periodo intercorrente tra la data da cui ha effetto la presente legge e quella di pubblicazione della medesima, il trattamento annuo lordo, nella forma dell'indennità una volta tanto o della pensione, in nessun caso può essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto qualora non fossero state applicate le norme contenute nella presente legge.

## Art. 33.

A partire dal 1° gennaio 1954, sui versamenti volontari di cui all'articolo 26 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'articolo 17 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'articolo 25 della legge 25 luglio 1941, n. 934 si computano gli interessi composti del 4,75 per cento annuo — i cui valori unitari sono riportati nella tabella *D* allegata alla presente legge — per il periodo intercorrente tra la fine del mese in cui i versamenti stessi sono stati effettuati e la fine del mese della cessazione dal servizio.

Nel caso in cui il titolare al quale venga conferita la pensione chieda che il capitale costituito con i depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, l'importo dell'assegno stesso si determina in base ai valori delle annualità vitalizie riportati nella tabella *B* unita alla presente legge.

## CAPO V.

MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI  
DI PREVIDENZA.

## Art. 34.

La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, istituita con legge 14 luglio 1898, n. 335, assume la denominazione di Cassa per le pensioni ai sanitari.

Gli assistenti e gli aiuti degli Istituti ospedalieri contemplati dalla lettera *d*) dell'articolo 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che godano di retribuzione annua non inferiore a lire 84.000 e che prestino servizio ad enti con entrate effettive ordinarie annue di almeno

lire 1.500.000, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo stesso, si siano iscritti o si iscrivano alla Cassa per le pensioni ai sanitari, sono tenuti al pagamento del solo contributo personale, mentre la rimanente parte del contributo complessivo è a carico dei predetti enti.

Le disposizioni di cui al precedente comma hanno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge. Per i sanitari di cui al comma stesso, che si iscriveranno facoltativamente da tale data in poi, l'iscrizione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Il contributo di riscatto, calcolato secondo le norme stabilite in materia per la Cassa per le pensioni ai sanitari, è ridotto ad un terzo per la parte che si riferisce ai servizi contemplati dalla lettera *d*) del citato articolo 8 resi anteriormente al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

## Art. 35.

I sovrintendenti sanitari degli Istituti ospedalieri in servizio alla data di pubblicazione della presente legge o che in tale qualità vengano successivamente nominati o assunti sono obbligati all'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali con effetto dalla data di inizio del servizio nella qualità predetta.

La Cassa per le pensioni ai sanitari versa alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi nella qualità di sovrintendente sanitario resi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti in applicazione del comma precedente, a carico dell'ente e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei riguardi dei personali laureati in medicina e chirurgia dipendenti da uno degli Enti ed Istituti contemplati all'articolo 3, comma primo, purchè essi, presso gli Enti e gli Istituti predetti, non esplichino

l'esercizio della professione medico-chirurgica e non abbiano facoltà, in applicazione delle disposizioni di legge o regolamentari degli Enti e Istituti stessi, di esplicitare fuori servizio tale esercizio.

#### Art. 36.

I sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) in servizio con regolare rapporto d'impiego alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente assunti dall'Istituto stesso, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 35, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, con effetto dalla data di assunzione.

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali versa alla Cassa per le pensioni ai sanitari i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi resi nella qualità di sanitario alle dipendenze dell'I.N.A.D.E.L. anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti, in applicazione del comma precedente, a carico dell'Istituto e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai sanitari.

#### Art. 37.

Gli asili d'infanzia eretti in enti morali e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o se riunite in un'unica amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo annuo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 700.000 non sono obbligati ad iscriverne alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate le proprie rispettive categorie di personale assunto a partire dalla data di pubblicazione della presente legge in poi. Tale personale ha facoltà di iscriversi alla rispettiva Cassa corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

#### Art. 38.

L'insegnante di asilo d'infanzia con retribuzione annua contributiva non inferiore a lire 90.000, comunque assunto in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente legge in poi, è obbligato all'iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, purché l'Asilo abbia entrate effettive ordinarie annue di almeno lire 700.000. Per l'insegnante in servizio alla data predetta, che si sia avvalso o si avvalga della facoltà di iscrizione alla Cassa, l'Asilo è tenuto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data stessa, al pagamento della parte del contributo complessivo stabilita a carico dell'ente dal comma secondo dell'articolo 15.

#### Art. 39.

Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, è data facoltà agli enti parastatali, di diritto pubblico, morali e alle regioni di iscriverne alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni ai sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono adottare deliberazione di massima che stabilisca l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il personale in servizio alla data stessa. L'approvazione della deliberazione deve essere effettuata con decreto del Ministro che esercita il controllo sull'ente di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dell'esercizio della facoltà di cui al primo comma, la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi dalla data della sua approva-

zione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso l'elenco nominativo del personale in servizio a tale data.

Per il personale assunto a partire dalla data dell'approvazione della deliberazione in poi, la iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data dell'assunzione. Per il personale in servizio a tale data l'iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione delle singole domande, dalle quali deve risultare l'esplicito assenso degli interessati.

Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi. Tale personale ha, però, facoltà di eseguire ad esclusivo suo carico i versamenti dei contributi a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la continuazione volontaria della predetta assicurazione.

La Fondazione scientifica e la Fondazione dotazione — con la istituzione delle quali, pur conservando l'unicità di amministrazione, è stata riordinata, in applicazione del decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni, l'originaria Fondazione Querini Stampalia di Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21 giugno 1869 — nonché l'Ente Collegio Serristori di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1875, n. 2369, Serie II, sono equiparati alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente agli Istituti di previdenza.

#### Art. 40.

Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità degli Istituti di previdenza, i figli naturali di cui all'articolo 250 del Codice civile riconosciuti dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio sono equiparati ai figli legittimi.

Gli orfani maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni dell'iscritto, per i casi di morte a partire dalla data da cui ha effetto

la presente legge, i quali alla data della morte stessa siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro ed in condizioni di nullatenenza, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035 e successive modificazioni.

#### Art. 41.

In nessun caso è consentito di ottenere la trasformazione in indennità una volta tanto della parte aggiuntiva di pensione di cui al comma primo dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, per l'iscritto che, dopo aver conseguito il diritto alla pensione, continui l'iscrizione o si reinscriva agli Istituti di previdenza.

Il minimo di cinque anni di servizio previsto dall'ultimo comma del citato articolo 26, ai fini del conseguimento del diritto ad altra indennità una volta tanto, è ridotto ad un anno compiuto nei casi di cessazione definitiva dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

#### Art. 42.

Al fine di stabilire il conseguimento del diritto alla pensione diretta di privilegio e alla pensione indiretta di privilegio, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 e all'articolo 8, lettera c) e ultimo comma.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'evento che si verifica in occasione del servizio si considera come avvenuto per causa di servizio.

## Art. 43.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda -, nel caso di pensione diretta di privilegio, per gli iscritti agli Istituti stessi, in base all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica, da accertarsi con riferimento alla data della cessazione dal servizio, stabilisce se le lesioni ed infermità rientrano tra quelle contemplate dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. In caso affermativo, il predetto Consiglio assegna al titolare della pensione diretta di privilegio la rispettiva categoria e, per i superinvalidi, ne attribuisce l'iscrizione ad una delle lettere di cui alla tabella *E* annessa alla legge sopra citata. A tali fini, il Consiglio di amministrazione può chiedere il parere delle Commissioni mediche di cui agli articoli 103 e 104 della legge predetta.

Resta fermo che il Ministro del tesoro stabilisce, a carico dei bilanci della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, compensi ed altre spese necessarie per il funzionamento della prima e della seconda sezione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in conformità delle disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883.

## Art. 44.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza è concesso l'assegno di superinvalidità di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, nella misura annua di esso stabilita, per le varie lettere, dalla tabella *E* annessa alla legge stessa. Su tale assegno, pagabile in dodici rate mensili posticipate, non compete la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti, l'assegno di superinvalidità di cui al comma precedente è attribuito per quote, in conformità alle norme stabilite in materia dagli ordinamenti dei predetti Istituti.

## Art. 45.

Le norme di cui all'articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337 si applicano anche nei confronti dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza, seguendo le stesse modalità stabilite per le pensioni privilegiate ordinarie statali dai commi primo e secondo dell'articolo 7 della legge citata.

## Art. 46.

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, nel caso di riscatto di servizi o periodi con pagamento del contributo a rate mensili posticipate, qualora l'iscritto agli Istituti di previdenza muoia in attività di servizio entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, la vedova — o gli orfani — con diritto all'indennità una volta tanto è tenuta al versamento alla rispettiva Cassa di un importo pari all'intero valore capitale dei contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data di morte dell'iscritto qualora il pagamento dei contributi stessi avesse avuto inizio dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda di riscatto. La vedova — o gli orfani — cui compete la pensione è tenuta al versamento della metà del valore capitale predetto. In tale caso, il titolare della pensione può ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente, con ritenuta di un quinto della pensione stessa.

Nel caso di riscatto di servizi o periodi deliberato a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, quando la domanda sia stata presentata successivamente alla data di morte in attività di servizio dell'iscritto agli Istituti di previdenza, il relativo contributo calcolato secondo le norme della rispettiva Cassa — dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione — è ridotto alla metà qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.

## Art. 47.

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, per gli iscritti agli Istituti di previdenza, la concessione del riscatto è deli-

berata dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda -, in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione. Sono, invece, sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI.

#### Art. 48.

Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro del tesoro.

I posti di ispettore della Direzione generale degli Istituti di previdenza vacanti alla data di pubblicazione della presente legge possono essere conferiti con le norme di cui al primo periodo dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1950, n. 167.

#### Art. 49.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni quattro anni compila il bilancio tecnico delle Casse per le pensioni ai sanitari, ai dipendenti degli enti locali, agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Per ciascuna delle dette Casse, il primo bilancio tecnico successivo alla data di pubblicazione della presente legge verrà compilato con riferimento:

al 1° gennaio 1955, per la Cassa sanitari;

al 1° gennaio 1956, per la Cassa dipendenti enti locali;

al 1° gennaio 1957, per la Cassa ufficiali giudiziari;

al 1° gennaio 1958, per la Cassa insegnanti.

Una Commissione di studi è nominata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda -, con l'incarico di proporre, in base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico, al Ministro medesimo le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la rispettiva Cassa pensioni.

#### Art. 50.

Una Commissione di riforma verrà nominata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda -, qualora si verifichi un aumento non inferiore al 20 per cento dell'indice nazionale del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica, partendo da quello riferito al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, nonchè nei casi in cui, a partire da tale data in poi, vengano con disposizioni di legge apportate sostanziali modifiche al trattamento economico del personale in servizio iscritto agli Istituti di previdenza.

Detta Commissione avrà l'incarico di proporre al Ministro del tesoro, tenendo presente la situazione tecnico-finanziaria di ciascuna Cassa risultante dall'aggiornamento degli ultimi bilanci tecnici, soluzioni intese a provvedere ad un adeguato miglioramento del trattamento di quiescenza degli Istituti di previdenza, anche per le pensioni in atto, mediante il reperimento dei mezzi idonei a far fronte ai relativi oneri maturati e latenti.

#### Art. 51.

La presente legge ha effetto dal 31 dicembre 1953.

## NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA A

1) La tabella A riporta, per le diverse durate di servizio utile ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, espresse in anni e mesi, i valori delle pensioni teoriche riferite al termine delle predette durate e ad ogni lira di retribuzione annua pensionabile attribuita all'iscritto per le durate stesse.

2) Si indichi:

con  $1, 2, \dots, n$ , la successione degli anni solari durante i quali l'iscritto abbia svolto il servizio utile;

con  $R_1, R_2, \dots, R_n$ , la successione delle retribuzioni pensionabili attribuite per ciascun anno, con l'avvertenza che, qualora l'iscritto nell'anno solare  $s$  ( $1 < s < n$ ) non abbia alcun mese di servizio utile, la relativa retribuzione  $R_s$  si considera pari a zero;

con  $u$  e  $v$ , rispettivamente, i numeri degli anni e dei mesi, esprimenti l'intera durata del servizio utile.

Inoltre, per l'iscritto che nell'anno solare  $n$ , della cessazione dal servizio abbia  $m$  mesi di servizio utile, si indichi con  $C_{n,m}$  il valore della tabella A, corrispondente ad anni  $n$  e mesi  $m$ .

3) La pensione teorica di cui all'articolo 19, comma primo, da calcolarsi al termine del servizio utile si ottiene aggiungendo alla pensione teorica base, che risulterebbe direttamente dall'applicazione della presente tabella nell'ipotesi che la retribuzione annua pensionabile del primo anno solare,  $R_1$ , fosse rimasta costante per l'intera durata del servizio utile, gli incrementi riferibili alle successive variazioni della retribuzione, avvenute a partire da quella iniziale e alle rispettive durate intercorrenti tra le date di inizio delle variazioni stesse e quella della cessazione dal servizio.

Pertanto, la pensione teorica,  $P_n$ , nel caso in cui  $m$  sia inferiore a 12, è espressa dalla formula:

$$\begin{aligned} P_n &= R_1 C_{u,v} + (R_2 - R_1) C_{n-2,m} + \dots + (R_{n-1} - R_{n-2}) C_{1,m} + (R_n - R_{n-1}) C_{0,m} = \\ &= R_1 C_{u,v} + \sum_{s=2}^{s=n} (R_s - R_{s-1}) C_{n-s,m} \end{aligned} \quad (1)$$

e, nel caso in cui  $m = 12$ , è espressa dalla formula:

$$\begin{aligned} P_n &= R_1 C_{u,v} + (R_2 - R_1) C_{n-1,0} + \dots + (R_{n-1} - R_{n-2}) C_{2,0} + (R_n - R_{n-1}) C_{1,0} = \\ &= R_1 C_{u,v} + \sum_{s=2}^{s=n} (R_s - R_{s-1}) C_{n-s+1,0} \end{aligned} \quad (1')$$

4) Per ciascun iscritto, in base alla formula (1'), può calcolarsi, con la seguente espressione, la pensione teorica  $P_k$  riferita al termine del  $K^{\text{mo}}$  anno solare del servizio utile:

$$P_k = R_1 C_{k-1,l} + (R_2 - R_1) C_{k-1,0} + \dots + (R_k - R_{k-1}) C_{1,0}$$

in cui  $C_{k-1,l}$  indica il valore della tabella A relativo alla durata del servizio utile in anni e mesi fino al termine del  $K^{\text{mo}}$  anno solare.



---

 LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
 

---

La pensione teorica riferita alla fine dell'anno solare successivo,  $P_{k+1}$ , può determinarsi con la formula ricorrente:

$$P_{k+1} = P_k \times 1,055 + R_{k+1} C_{1,0} .$$

5) Ai fini della determinazione del contributo di riscatto in una sola volta, relativamente a ciascun periodo di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 23, si calcola:

1° la durata del periodo -  $a_1, m_1$  - espressa in anni e mesi;

2° l'intervallo di tempo -  $a_2, m_2$  - tra il termine del predetto periodo considerato nel modo indicato all'ultimo comma del citato articolo 23 e la fine del mese di presentazione della domanda di riscatto;

3° la somma -  $a_3, m_3$  - delle durate di cui ai numeri 1) e 2);

4° la retribuzione annua pensionabile,  $R_c$ , da prendersi a base del riscatto, in applicazione del citato ultimo comma dell'articolo 23.

Per il periodo suindicato, la quota di pensione teorica di cui al primo comma dell'articolo 24 è data dall'espressione:

$$R_c \times (C_{a_3, m_3} - C_{a_2, m_2})$$

oppure, usando la tabella D dei montanti di una lira, dall'espressione:

$$R_c \times C_{a_1, m_1} \times 1,055^{a_2 + \frac{m_2}{12}} = R_c \times C_{a_1, m_1} \times 1,055^{a_2} \times 1,055^{\frac{m_2}{12}} .$$



## TABELLA A.

PENSIONI TEORICHE RIFERITE ALLA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE COSTANTE DI UNA LIRA, RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE IN RENDITA, MEDIANTE IL COEFFICIENTE FISSO 9,40, DEL MONTANTE DEMOGRAFICO-FINANZIARIO DEL CONTRIBUTO ANNUO DI 10,5 CENTESIMI, CALCOLATO AL TASSO DEL 5,50 %

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PENSIONI TEORICHE RIFERITE ALLE DIVERSE DURATE

S E R V I Z I O

Anni	M E					
	0	1	2	3	4	5
0	—	0,00093	0,00187	0,00280	0,00375	0,00470
1	0,01145	0,01243	0,01342	0,01441	0,01540	0,01640
2	0,02353	0,02456	0,02560	0,02665	0,02770	0,02875
3	0,03627	0,03736	0,03846	0,03956	0,04067	0,04179
4	0,04971	0,05087	0,05203	0,05319	0,05436	0,05553
5	0,06390	0,06511	0,06634	0,06756	0,06880	0,07004
6	0,07886	0,08014	0,08143	0,08273	0,08403	0,08534
7	0,09465	0,09600	0,09736	0,09873	0,10010	0,10148
8	0,11130	0,11273	0,11417	0,11561	0,11706	0,11851
9	0,12887	0,13038	0,13189	0,13341	0,13494	0,13648
10	0,14741	0,14900	0,15060	0,15220	0,15381	0,15543
11	0,16697	0,16864	0,17033	0,17202	0,17372	0,17543
12	0,18760	0,18937	0,19115	0,19293	0,19473	0,19653
13	0,20937	0,21123	0,21311	0,21499	0,21688	0,21879
14	0,23233	0,23430	0,23628	0,23827	0,24026	0,24227
15	0,25656	0,25864	0,26072	0,26282	0,26493	0,26704
16	0,28212	0,28431	0,28651	0,28872	0,29095	0,29318
17	0,30908	0,31140	0,31372	0,31605	0,31840	0,32075
18	0,33753	0,33997	0,34242	0,34489	0,34736	0,34984
19	0,36755	0,37012	0,37271	0,37530	0,37791	0,38053
20	0,39921	0,40193	0,40465	0,40739	0,41015	0,41291
21	0,43261	0,43548	0,43836	0,44125	0,44415	0,44707
22	0,46786	0,47088	0,47392	0,47697	0,48003	0,48311
23	0,50504	0,50823	0,51143	0,51465	0,51788	0,52113
24	0,54427	0,54763	0,55101	0,55440	0,55781	0,56124
25	0,58565	0,58920	0,59276	0,59635	0,59994	0,60356

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DI SERVIZIO UTILE ESPRESSE IN ANNI E MESI

## U T I L E

## S I

6	7	8	9	10	11
0,00565	0,00360	0,00756	0,00853	0,00950	0,01047
0,01740	0,01842	0,01943	0,02045	0,02147	0,02250
0,02981	0,03088	0,03195	0,03302	0,03410	0,03518
0,04290	0,04403	0,04515	0,04629	0,04742	0,04857
0,05671	0,05790	0,05909	0,06028	0,06148	0,06269
0,07128	0,07253	0,07378	0,07504	0,07631	0,07758
0,08665	0,08797	0,08929	0,09062	0,09196	0,09330
0,10286	0,10425	0,10565	0,10705	0,10846	0,10988
0,11997	0,12144	0,12291	0,12439	0,12588	0,12737
0,13802	0,13957	0,14112	0,14268	0,14425	0,14583
0,15706	0,15869	0,16033	0,16198	0,16363	0,16530
0,17715	0,17887	0,18060	0,18234	0,18408	0,18584
0,19834	0,20015	0,20198	0,20381	0,20566	0,20751
0,22069	0,22261	0,22454	0,22647	0,22842	0,23037
0,24428	0,24631	0,24834	0,25038	0,25243	0,25449
0,26917	0,27130	0,27345	0,27560	0,27776	0,27993
0,29542	0,29767	0,29993	0,30221	0,30449	0,30678
0,32312	0,32549	0,32788	0,33028	0,33268	0,33510
0,35234	0,35484	0,35736	0,35989	0,36243	0,36498
0,38217	0,38581	0,38847	0,39113	0,39381	0,39651
0,41569	0,41848	0,42128	0,42410	0,42692	0,42976
0,45000	0,45294	0,45590	0,45887	0,46185	0,46485
0,48620	0,48930	0,49242	0,49556	0,49870	0,50186
0,52439	0,52767	0,53096	0,53426	0,53758	0,54092
0,56468	0,56814	0,57161	0,57509	0,57860	0,58212
0,60719	0,61083	0,61450	0,61817	0,62187	0,62558

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: PENSIONI TEORICHE RIFERITE ALLE DIVERSE DURATE

## S E R V I Z I O

Anni	M E					
	0	1	2	3	4	5
26	0,62931	0,63305	0,63682	0,64059	0,64439	0,64820
27	0,67537	0,67932	0,68329	0,68728	0,69128	0,69530
28	0,72396	0,72813	0,73232	0,73653	0,74075	0,74499
29	0,77523	0,77963	0,78405	0,78848	0,79294	0,79742
30	0,82932	0,83396	0,83862	0,84330	0,84800	0,85272
31	0,88638	0,89127	0,89619	0,90113	0,90609	0,91107
32	0,94658	0,95174	0,95693	0,96214	0,96737	0,97263
33	1,01009	1,01554	1,02101	1,02651	1,03203	1,03757
34	1,07710	1,08284	1,08862	1,09441	1,10024	1,10609
35	1,14778	1,15385	1,15994	1,16606	1,17220	1,17837
36	1,22236	1,22876	1,23518	1,24164	1,24812	1,25463
37	1,30104	1,30779	1,31457	1,32138	1,32822	1,33509
38	1,38405	1,39117	1,39832	1,40550	1,41272	1,41997
39	1,47162	1,47913	1,48668	1,49425	1,50187	1,50951
40	1,56401	1,57193	1,57989	1,58789	1,59592	1,60399
41	1,66148	1,66984	1,67823	1,68667	1,69514	1,70365
42	1,76431	1,77313	1,78199	1,79089	1,79983	1,80880
43	1,87279	1,88210	1,89144	1,90083	1,91026	1,91974
44	1,98725	1,99706	2,00692	2,01683	2,02678	2,03677
45	2,10799	2,11835	2,12875	2,13920	2,14970	2,16024
46	2,23538	2,24631	2,25728	2,26831	2,27938	2,29051
47	2,36978	2,38130	2,39288	2,40451	2,41620	2,42793
48	2,51156	2,52373	2,53594	2,54821	2,56054	2,57292
49	2,66115	2,67398	2,68687	2,69981	2,71282	2,72588
50	2,81896	—	—	—	—	—

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DI SERVIZIO UTILE ESPRESSE IN ANNI E MESI

## U T I L E

## S I

6	7	8	9	10	11
0,65203	0,65588	0,65974	0,66362	0,66752	0,67144
0,69934	0,70340	0,70748	0,71157	0,71568	0,71981
0,74925	0,75354	0,75784	0,76216	0,76650	0,77085
0,80191	0,80643	0,81097	0,81552	0,82010	0,82470
0,85747	0,86223	0,86702	0,87183	0,87666	0,88151
0,91608	0,92110	0,92615	0,93123	0,93632	0,94144
0,97791	0,98321	0,98854	0,99389	0,99927	1,00467
1,04314	1,04874	1,05436	1,06001	1,06568	1,07137
1,11197	1,11787	1,12380	1,12976	1,13552	1,14175
1,18457	1,19080	1,19706	1,20334	1,20965	1,21599
1,26117	1,26775	1,27434	1,28097	1,28763	1,29432
1,34199	1,34892	1,35588	1,36288	1,36990	1,37696
1,42725	1,43456	1,44191	1,44928	1,45670	1,46414
1,51719	1,52491	1,53268	1,54044	1,54826	1,55612
1,61209	1,62023	1,62840	1,63662	1,64487	1,65315
1,71220	1,72079	1,72942	1,73808	1,74678	1,75553
1,81782	1,82688	1,83598	1,84512	1,85431	1,86353
1,92925	1,93881	1,94841	1,95805	1,96774	1,97747
2,04681	2,05689	2,06702	2,07720	2,08742	2,09768
2,17083	2,18147	2,19216	2,20289	2,21367	2,22450
2,30168	2,31290	2,32418	2,33550	2,34687	2,35830
2,43972	2,45156	2,46346	2,47540	2,48740	2,49946
2,58525	2,59785	2,61039	2,62300	2,63566	2,64837
2,73900	2,75218	2,76542	2,77871	2,79207	2,80548
—	—	—	—	—	—

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B.

VALORI DELLE ANNUALITÀ VITALIZIE A PAGAMENTI MENSILI POSTICIPATI E COMPLETE CALCOLATE IN BASE ALLA MORTALITÀ DEGLI INSEGNANTI PENSIONATI (1895-1914) AGGIORNATA CON QUELLA DELLA POPOLAZIONE GENERALE ITALIANA - MASCHI - (1930-1932).

(Saggio d'interesse del 4,25 %)

Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia
≤ 21	15,93	36	14,18	51	11,61	66	8,20
22	15,85	37	14,04	52	11,41	67	7,94
23	15,75	38	13,88	53	11,21	68	7,68
24	15,66	39	13,73	54	11,00	69	7,42
25	15,56	40	13,57	55	10,79	70	7,17
26	15,46	41	13,41	56	10,58	71	6,93
27	15,35	42	13,25	57	10,36	72	6,68
28	15,24	43	13,08	58	10,14	73	6,44
29	15,12	44	12,91	59	9,91	74	6,19
30	15,00	45	12,73	60	9,68	75	5,94
31	14,87	46	12,56	61	9,45	76	5,69
32	14,74	47	12,38	62	9,21	77	5,45
33	14,61	48	12,19	63	8,96	78	5,20
34	14,47	49	12,00	64	8,71	79	4,95
35	14,33	50	11,81	65	8,46	80	4,70

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO



## TABELLA C.

SOMMA MENSILE DA TRATTANERSI PER OGNI LIRA DI CONTRIBUTO DI RISCATTO SULLE RETRIBUZIONI DEGLI ISCRITTI CHE SI SIANO AVVALSI DELLA FACOLTÀ DI VERSARE IL CONTRIBUTO STESSO IN UN PERIODO DI TEMPO NON SUPERIORE AL DOPPIO DEGLI ANNI RISCATTATI, IN OGNI CASO NON MAGGIORE DI ANNI QUINDICI.

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dal censimento del 1931 e dalle statistiche mortuarie del triennio 1930-32 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).

## NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA C.

1° Per ottenere il contributo rateale posticipato da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 24, si moltiplica il contributo di riscatto in una sola volta per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla fine del mese di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

2° In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente relativo al periodo intero in anni immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.

3° Per gli iscritti cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2; per il coefficiente della tabella B, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
21	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
22	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
23	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
24	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
25	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
26	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
27	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
28	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
29	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
30	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
31	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
32	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
33	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
34	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
35	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
36	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
37	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
38	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
39	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
40	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MENTI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	21
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	22
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	23
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	24
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	25
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	26
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	27
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	28
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	29
0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	30
0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	31
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	32
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	33
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	34
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	35
0,0114	0,0105	0,0098	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	36
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	37
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	38
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	39
0,0115	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	40

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Età dell'iscritto	D U R A T A D E I V E R S A							
	1	2	3	4	5	6	7	8
41	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126
42	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126
43	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126
44	0,0856	0,0438	0,0299	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0127
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127
47	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0127
48	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0142	0,0128
49	0,0857	0,0439	0,0201	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0128
51	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0129
52	0,0857	0,0440	0,0302	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0129
53	0,0858	0,0441	0,0302	0,0232	0,0191	0,0164	0,0144	0,0130
54	0,0859	0,0441	0,0302	0,0232	0,0192	0,0164	0,0145	0,0130
55	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0192	0,0165	0,0146	0,0131
56	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0132
57	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0166	0,0147	0,0132
58	0,0861	0,0443	0,0305	0,0236	0,0194	0,0167	0,0148	0,0133
59	0,0861	0,0444	0,0306	0,0236	0,0195	0,0168	0,0149	0,0134
60	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0135

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M E N T I I N A N N I							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	41
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	42
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0080	43
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	44
0,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	45
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0088	0,0084	0,0081	46
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	47
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	48
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082	49
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082	50
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083	51
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0084	52
0,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084	53
0,0119	0,0110	0,0103	0,0098	0,0093	0,0089	0,0085	54
0,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0094	0,0089	0,0086	55
0,0121	0,0112	0,0105	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087	56
0,0122	0,0113	0,0106	0,0100	0,0095	0,0092	0,0088	57
0,0122	0,0114	0,0107	0,0101	0,0097	0,0093	0,0089	58
0,0123	0,0115	0,0108	0,0102	0,0098	0,0094	0,0091	59
0,0125	0,0116	0,0109	0,0104	0,0099	0,0096	0,0092	60

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSI							
	1	2	3	4	5	6	7	8
61	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0137
62	0,0864	0,0447	0,0308	0,0239	0,0198	0,0171	0,0152	0,0138
63	0,0865	0,0448	0,0309	0,0240	0,0199	0,0172	0,0153	0,0139
64	0,0866	0,0449	0,0311	0,0242	0,0201	0,0174	0,0155	0,0141
65	0,0867	0,0450	0,0312	0,0243	0,0203	0,0176	0,0157	0,0143
66	0,0869	0,0452	0,0314	0,0245	0,0204	0,0178	0,0159	0,0145
67	0,0871	0,0454	0,0315	0,0247	0,0206	0,0180	0,0161	0,0148
68	0,0873	0,0456	0,0318	0,0249	0,0209	0,0182	0,0164	0,0150
69	0,0874	0,0458	0,0320	0,0251	0,0211	0,0185	0,0167	0,0154
70	0,0877	0,0460	0,0322	0,0254	0,0214	0,0188	0,0170	0,0157
71	0,0880	0,0463	0,0325	0,0257	0,0218	0,0192	0,0174	0,0161
72	0,0882	0,0466	0,0329	0,0261	0,0221	0,0196	0,0178	0,0165
73	0,0886	0,0470	0,0332	0,0265	0,0226	0,0200	0,0183	0,0170
74	0,0889	0,0473	0,0336	0,0269	0,0230	0,0205	0,0188	0,0176
75	0,0894	0,0478	0,0341	0,0274	0,0235	0,0210	0,0193	0,0182

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0126	0,0117	0,0111	0,0105	0,0101	0,0097	0,0094	61
0,0127	0,0119	0,0112	0,0107	0,0103	0,0099	0,0096	62
0,0129	0,0121	0,0114	0,0109	0,0105	0,0101	0,0098	63
0,0131	0,0122	0,0116	0,0111	0,0107	0,0103	0,0101	64
0,0133	0,0125	0,0118	0,0113	0,0109	0,0106	0,0104	65
0,0135	0,0127	0,0121	0,0116	0,0112	0,0109	0,0107	66
0,0138	0,0130	0,0124	0,0119	0,0115	0,0112	0,0110	67
0,0141	0,0133	0,0127	0,0122	0,0119	0,0116	0,0114	68
0,0144	0,0136	0,0131	0,0126	0,0123	0,0120	0,0118	69
0,0147	0,0140	0,0135	0,0131	0,0127	0,0125	0,0123	70
0,0152	0,0145	0,0139	0,0135	0,0132	0,0130	0,0128	71
0,0156	0,0150	0,0144	0,0141	0,0138	0,0136	0,0134	72
0,0161	0,0155	0,0150	0,0146	0,0144	0,0142	0,0140	73
0,0167	0,0161	0,0156	0,0153	0,0150	0,0149	0,0147	74
0,0173	0,0167	0,0163	0,0160	0,0157	0,0156	0,0155	75

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO

## LEGISLATURA II - 1953-54 - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D.

VALORI DEI MONTANTI DI UNA LIRA CALCOLATI AI TASSI ANNUI DEL 4,75 E DEL 5,50 PER CENTO.

Periodo in anni	MONTANTI		Periodo in anni	MONTANTI	
	4,75 %	5,50 %		4,75 %	5,50 %
1/12	1,00387	1,00447	21	2,64993	3,07822
2/12	1,00776	1,00896	22	2,77580	3,24753
3/12	1,01167	1,01348	23	2,90765	3,42615
4/12	1,01559	1,01801	24	3,04577	3,61459
5/12	1,01952	1,02256	25	3,19044	3,81339
6/12	1,02347	1,02713	26	3,34199	4,02313
7/12	1,02744	1,03172	27	3,50073	4,24440
8/12	1,03142	1,03634	28	3,66702	4,47784
9/12	1,03542	1,04097	29	3,84120	4,72412
10/12	1,03943	1,04563	30	4,02366	4,98395
11/12	1,04346	1,05030	31	4,21478	5,25807
1	1,04750	1,05500	32	4,41498	5,54726
2	1,09726	1,11302	33	4,62469	5,85236
3	1,14938	1,17424	34	4,84437	6,17424
4	1,20397	1,23882	35	5,07447	6,51382
5	1,26116	1,30696	36	5,31551	6,87209
6	1,32106	1,37884	37	5,56800	7,25005
7	1,38382	1,45468	38	5,83248	7,64880
8	1,44955	1,53469	39	6,10952	8,06949
9	1,51840	1,61909	40	6,39972	8,51331
10	1,59052	1,70814	41	6,70371	8,98154
11	1,66607	1,80209	42	7,02214	9,47553
12	1,74521	1,90121	43	7,35569	9,99668
13	1,82811	2,00577	44	7,70508	10,54650
14	1,91495	2,11609	45	8,07108	11,12655
15	2,00591	2,23248	46	8,45445	11,73851
16	2,10119	2,35526	47	8,85604	12,38413
17	2,20099	2,48480	48	9,27670	13,06526
18	2,30554	2,62147	49	9,71734	13,78385
19	2,41505	2,76565	50	10,17892	14,54196
20	2,52977	2,91776	—	—	—

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO



## TABELLA E.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DA APPLICARE ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE ANNUA RIFERITA AL 1° GENNAIO 1953, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE ANNUA COSTANTE, DA ATTRIBUIRE AI SERVIZI ANTERIORI A TALE DATA, AI SENSI DEL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 17.

Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente
1	0,998	14	0,870	27	0,842	40	0,746
2	0,987	15	0,867	28	0,838	41	0,739
3	0,974	16	0,865	29	0,832	42	0,732
4	0,961	17	0,863	30	0,826	43	0,726
5	0,949	18	0,861	31	0,818	44	0,720
6	0,938	19	0,859	32	0,810	45	0,715
7	0,927	20	0,857	33	0,802	46	0,710
8	0,916	21	0,855	34	0,794	47	0,706
9	0,906	22	0,853	35	0,786	48	0,702
10	0,896	23	0,851	36	0,778	49	0,699
11	0,888	24	0,850	37	0,770	50	0,696
12	0,880	25	0,848	38	0,762	—	—
13	0,874	26	0,846	39	0,754	—	—

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO